

QUESTIONI APERTE

Riciclaggio

La decisione

Riciclaggio – Reimpiego – Associazione a delinquere – Concorso di reati (c.p. artt. 648-*bis*, 648-*ter*, 416-*bis*).

Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter c.p. e quello di cui all'art. 416-bis c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 13 giugno 2014 (ud. 27 febbraio 2014) – SANTACROCE, *Presidente* – CASSANO, *Relatore* – DESTRO, *P.G.* – Iavarazzo, *Ricorrente*

Associazione mafiosa e riciclaggio: nessun concorso

SOMMARIO: 1. Svolgimento del processo. – 2. La questione sottoposta alle Sezioni unite – 3. I reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali illeciti come fattispecie autonome distinte dal reato presupposto. – 4. Il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso come reato presupposto. – 5. L'art. 12-*quinqüies* del d.l. 306/1992 come “autoriciclaggio improprio”.

1. Il G.i.p. del Tribunale di Napoli emetteva nel marzo del 2013 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato in ordine ai reati di reimpiego, in concorso con altre persone (artt. 81 cpv., 110, 648-*ter* c.p.), di ingenti capitali riconducibili all'attività di stampo camorristico denominata “clan dei casalesi”; concorso nell'intestazione fittizia di società (artt. 110, 81 cpv. c.p., 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992) al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale di sequestro preventivo e confisca dei beni frutto di reimpiego di capitali illeciti; partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti (artt. 74, co. 1, 2, 3, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); acquisto, detenzione e cessione, in concorso con altri, di sostanze stupefacenti (art. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

A distanza di un mese il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta dal difensore dell'indagato e trasmetteva gli atti alla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bologna, per ragioni di competenza territoriale.

Ai fini che qui interessano, il problema della configurabilità del concorso fra i delitti di cui all'art. 648-*ter* c.p., e quello di cui all'art. 416-*bis* c.p., nei casi in cui il reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, non veniva espressamente affrontato dal Tribunale, il quale si limitava ad operare un rinvio alle argomentazioni contenute nel provvedimento applicativo della misura cautelare personale, ritenute condivisibili. Secondo quanto stabilito dall'ordinanza applicativa della misura, il reato previsto

dall'art. 648-ter del c.p. non è configurabile quando la condotta di reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità, la cui provenienza illecita trova fonte nell'attività costitutiva dell'associazione mafiosa ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile¹.

Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, il 28 novembre 2011, emetteva nei confronti dell'indagato, nell'ambito di un differente procedimento penale (denominato "il principe"), ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico (reato presupposto, fonte dei proventi illeciti).

Richiamando quest'ultimo provvedimento limitativo della libertà personale, il Tribunale del riesame riteneva che la contestazione del reato di associazione di stampo camorristico, formulata nell'ambito del separato procedimento penale, non era ostativa alla configurabilità del delitto di reimpiego di capitali illeciti, oggetto della suddetta ordinanza.

Avverso quest'ultima proponeva ricorso il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità in relazione al reato di reimpiego di capitali illeciti (art. 648-ter c.p.).

La difesa, in particolare, evidenziava in ricorso la sostanziale identità dei fatti contestati nei due distinti procedimenti penali, in quanto contemporaneamente indagato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. in un procedimento (denominato per l'appunto "il principe") non ancora definito, con l'accusa di aver partecipato ad un'associazione di stampo camorristico i cui proventi illeciti sono oggetto della contestazione di reimpiego ex art. 648-ter c.p., formulata nell'ambito della procedura del riesame.

Continuava la difesa del ricorrente, atteso che dalla lettera dell'art. 648-ter c.p. e, in particolare, dalla clausola di riserva in essa contenuta si evince che l'ordinamento esclude la sussistenza di ipotesi di autoriciclaggio, il reato in esame non è configurabile quando la contestazione del reimpiego abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provento del delitto di associazione di stampo camorristico, e detta contestazione sia riferita ad un soggetto che sia associato al medesimo sodalizio criminale, specificatamente dedito a tali attività di reinvestimento dei proventi delittuosi. In conclusione, secondo quanto sostenuto dalla difesa, non sarebbe ravvisabile un concorso tra il delitto presupposto ed il successivo reimpiego del provento dello stesso.

Investita della questione, *ratione materiae*, la Prima sezione penale della Cor-

¹ Cass., Sez. VI, 24 maggio 2012, Schiavone, in *Cass. pen.*, 2012.

te di cassazione, con apposta ordinanza², e dopo aver preso atto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul tema centrale che ha costituito oggetto del ricorso, ha rimesso il ricorso medesimo alle Sezioni unite.

2. Una delle questioni più dibattute in tema di applicabilità della normativa antiriciclaggio concerne la compatibilità del delitto *de quo* con quello di cui all'art. 416-*bis*. Quest'ultimo contiene, al co. 6, la c.d. aggravante di riciclaggio, che punisce il finanziamento delle attività mafiose effettuato attraverso operazioni di ripulitura dei proventi del reato. Proprio in virtù di tale co. parte della dottrina nega la possibilità che un compartecipe dell'associazione mafiosa possa commettere un autonomo delitto di riciclaggio, sulla base della sua natura accessoria, da cui ne discenderebbe per il riciclaggio una punibilità solo eventuale³. In tal senso, solo nell'ipotesi in cui il riciclatore provi la sua estraneità all'associazione criminale egli risponde di riciclaggio; sarà contestato invece solo il reato associativo al compartecipe dell'associazione, essendo in tal caso il riciclaggio un *post factum* non punibile.

Tanto premesso, con la citata ordinanza di rimessione, la prima Sez. penale prendeva atto che, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, è possibile rintracciare due orientamenti interpretativi volti a fornire soluzioni differenti alla questione oggetto della presente trattazione.

Un primo orientamento muove dalla considerazione che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non esiste nessun rapporto di "presupposizione" e non opera la clausola di riserva (fuori dai casi di concorso nel reato) che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa. Sulla base di questo primo indirizzo, ne discenderebbe che il concorrente nel reato associativo può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuare nei delitti-fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione⁴, sia quando il delitto presupposto sia costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economi-

² Ordinanza del primo ottobre 2013, depositata il successivo 28 novembre.

³ MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito melius abundare quam deficere?*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, Torino, 2000, 141; TURO-NE, *Le tecniche di contrasto al riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 1993, 2960; ZANCHETTI, voce *Ricettazione*, in *Dir. Pen.*, XII, 1997, 172.

⁴ Cass., Sez. II, 08 novembre 2007, in *Mass. Uff.*, n. 44138.

che lecite per mezzo del metodo mafioso⁵.

In base al secondo orientamento espresso dalla Corte di cassazione, invece, una volta che il delitto associativo di tipo mafioso sia ritenuto potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito reimpiego, non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche per escludere anche per esso l'operatività della c.d. clausola di riserva contenuta negli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Dunque, in virtù di tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite sono state investite della seguente questione di diritto: «se sia configurabile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648-*bis* o 648-*ter* c.p. e quello di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa».

Occorre premettere sin da ora che gli ermellini hanno fornito una risposta negativa a detto quesito – in coerenza quindi con il secondo orientamento sopra citato – al termine di un processo logico – argomentativo che ha ruotato attorno alla delicata questione circa l'identificazione o meno del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso come fonte di ricchezza illecita. Per rintracciare la *ratio* perseguita dalle Sezioni unite, appare necessario analizzare il percorso logico seguito dalla stessa.

3. Com'è noto per riciclaggio s'intende qualsiasi attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza illecita la riconoscibilità della loro origine delittuosa e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative imprenditoriali lecite⁶.

L'articolo 3, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191, ha inaugurato l'articolo 648-*bis* con il titolo di «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione»⁷. La norma, finalizzata a contrastare i reati presupposti, era stata strutturata come delitto a consumazione anticipata, per la commissione del quale erano sufficienti atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro o dei valori, e che dovevano essere commessi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto⁸. Pertanto, il reato di riciclaggio era congegnato come

⁵ Cass., Sez. I, 27 novembre 2008, Benedetti, in *Cass. pen.*, 2012. Sulla stessa linea, Id., Sez. I, 27 maggio 2011, in *Mass. Uff.*, n. 40354; Id., Sez. I, 27 novembre 2008, *ivi*, n. 6930; Id., Sez. I, 27 novembre 2008, *ivi*, n. 2451; Id., Sez. I, 27 novembre 2008, *ivi*, n. 1439; Id., Sez. I, 27 novembre 2008, *ivi*, n. 1024.

⁶ RONCO ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, Milano, 2007, 2986.

⁷ Per un approfondimento sul punto, RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2011.

⁸ DALLA, *L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio*, Milano, 1979, 59; MANTOVANI, *Diritto pena-*

speciale forma del delitto di ricettazione e come tale inserito nei reati che tutelavano il bene giuridico del patrimonio⁹.

Tale disposizione normativa costituì da subito oggetto di critica, in particolare per lo scarso catalogo dei delitti di provenienza dei beni riciclabili. Inoltre, l'elencazione specifica rendeva estremamente difficoltoso l'accertamento del dolo, per il quale non era sufficiente la consapevolezza della loro generica provenienza delittuosa.

Tali critiche, unitamente ad un'attenzione sempre maggiore posta al fenomeno del riciclaggio, indussero il legislatore ad ampliare la sfera dei reati-presupposto¹⁰. In tal senso, la l. 19 marzo 1990, n. 55, che per la prima volta intitolò il reato "riciclaggio", inserì tra i delitti a monte anche i reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti e riformulò la condotta tipica della fattispecie, ponendo «chiunque sostituisce, denaro, beni o altre utilità provenienti da (...) ovvero ostacola la identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti». La nuova costruzione della norma perse la caratteristica dell'attentato, ma rese difficile l'accertamento della consapevolezza dell'agente circa il presupposto della provenienza dei beni da delitti a monte previsti dalla legge. Anche la nuova formulazione dell'articolo 648-*bis*, inoltre, si presentava come reato "ostacolo" nei confronti dei crimini presupposti, che restavano comunque eccessivamente limitati, nonostante l'importante innovazione finalizzata a combattere l'attività della criminalità organizzata¹¹.

Trascorsi tre anni da questa modifica, il legislatore, ratificando la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, ha nuovamente riformulato l'articolo 648-*bis*, giungendo alla struttura attuale¹².

La più importante innovazione ha riguardato il catalogo dei delitti di provenienza dell'oggetto riciclabile; seguendo, infatti, le indicazioni della Conven-

le, *Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2002, 258; PECORELLA, voce *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 1989, 366.

⁹ Sul concetto di reato presupposto, e del suo rapporto con le altre fattispecie, si veda RAZZANTE, TONETTI, *Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio*, Santarcangelo di Romagna, 2014; MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 35-80; SANTACROCE, *Riciclaggio ed evasione fiscale*, in *Fisco*, 1991, 8231.

¹⁰ LIGUORI, *L'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, Torino, 2000, cap. 3 e 4.

¹¹ SEMINARA, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, a cura di Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara, Spagnolo, Bologna, 2000, 702.

¹² Sulla Convenzione di Strasburgo, CUZZOCREA, *La normativa sovranazionale e gli organismi di monitoraggio e controllo del fenomeno "riciclaggio"*, in *Il riciclaggio come fenomeno transazionale: normative a confronto*, a cura di Razzante, Milano, 2014, 73.

zione il catalogo è stato aperto a tutti i delitti non colposi¹³. Veniva altresì estesa la condotta materiale del reato, non solo alla sostituzione dei beni, bensì anche al trasferimento dei proventi illeciti e al compimento di “altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione”¹⁴.

Così formulato, il delitto di riciclaggio è stato qualificato come reato “plurioffensivo”, nell’ottica, tuttavia, più moderna, della c.d. “seriazione dei beni giuridici”¹⁵. Infatti, tra i beni tutelati da tale dettato normativo possono rientrare in primo luogo l’amministrazione della giustizia, quale bene strumentale, dato che tutte le condotte tipiche o atipiche devono essere in grado innanzitutto di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, e, in base alla fattispecie concreta, anche l’ordine pubblico e l’ordine economico¹⁶, intesi, però, quali c.d. beni finali. Basti pensare all’enorme quantità di denaro riciclato dalle organizzazioni criminali, e di seguito immesso in leciti circuiti, con una manifesta violazione del principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche.

Con la già citata legge del 1990, era stato al contempo introdotto nel codice penale l’articolo 648-ter, rubricato “impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita”, che rappresentava come reato l’impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti ripresi nella configurazione dell’oggetto materiale del delitto di riciclaggio¹⁷. Il legislatore, nel prevedere la nuova fattispecie, l’ha strutturata in forma residuale rispetto ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, come emerge dalla doppia clausola presente nell’*incipit* della norma («fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis»), la quale circoscrive in modo eccessivo il suo ambito di applicazione¹⁸, tant’è che quest’ultimo appare, in realtà, insussistente.

¹³ Secondo quanto previsto dalla citata Convenzione di Strasburgo, presupposto del riciclaggio può essere qualsiasi reato in conseguenza del quale si formino proventi che possano costituire oggetto (art. 1 lett. e).

¹⁴ Veniva così assicurata la tutela penale a tutte e tre le fasi mediante le quali si realizza concretamente il riciclaggio: il collocamento, la stratificazione e l’integrazione. Per un approfondimento sulle fasi del riciclaggio si rinvia a RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2011, 4 ss.

¹⁵ Cfr. FIORELLA, voce *Reato (in generale)*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, 1987, 733 ss.

¹⁶ FLICK, voce *Riciclaggio*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVII, Roma, 1991; VIGNA, DELL’OSSO, LAUDATI, *Sistema criminale dell’economia*, Padova, 1998; CARBONE, TOLLA, *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010.

¹⁷ In argomento si veda, FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, Bologna, 2012, 258; ANTONISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, Milano, 2008, 469.

¹⁸ Per una disamina anche giurisprudenziale e in chiave “storica” delle due distinte configurazioni del riciclaggio, ci si consenta il rinvio a RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011.

Quanto detto, unitamente alla lettura del testo della norma, nel quale manca la locuzione «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa», invece presente nell'articolo 648-*bis*, ha fatto propendere per la natura plurioffensiva anche di tale fattispecie che, pur se collocata tra i delitti contro il patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e all'ordine economico e ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie¹⁹.

Sulla base di tali argomentazioni, le Sezioni unite sono giunte ad una prima conclusione secondo cui la plurioffensività dei delitti disciplinati dagli articoli 648-*bis* e *ter* del codice penale costituisce uno dei profili che giustificano l'affermazione che il delitto di riciclaggio è speciale rispetto a quello di reimpiego. La Corte, dunque, matura una compiuta emancipazione funzionale delle fattispecie rispetto al reato presupposto.

4. Ciò sostenuto, occorre soffermarsi sulla previsione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, verificando se quest'ultimo possa costituire di per sé una fonte di produzione di ricchezza illecita suscettibile di presupposto dei reati di cui agli articoli 648-*bis* e *ter*. La Suprema Corte, con la sentenza *de qua*, condividendo l'orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza, sostiene che il delitto di associazione di tipo mafioso sia autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso²⁰.

Al fine di avvalorare tale orientamento è possibile richiamare più elementi interpretativi.

Su di un piano meramente letterale devono essere valorizzati la rubrica e il dato testuale dell'articolo 416-*bis*. La significativa differenza tra la rubrica dell'articolo 416 c.p. ("Associazione per delinquere") e quella dell'articolo 416-*bis* ("Associazioni di tipo mafioso anche straniere") argomenta la diversa realtà delle due fattispecie, l'una preordinata esclusivamente alla commissione di reati, l'altra contraddistinta da una maggiore articolazione del disegno cri-

¹⁹ Cass., Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800, in *Dir. e giust.* online. Sul punto si veda Rapporto della Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, *Per una moderna politica antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di intervento di riforma*, 2013, 91; Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013), 5; Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio, 2013, 5.

²⁰ Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2009, n. 45643, in *Foro. it.*, 2010, 242.

minoso. I motivi che hanno indotto il legislatore a prevedere un'autonoma fattispecie rispetto all'associazione comune per contrastare condotte stimate di elevata pericolosità per la convivenza civile, sono riconducibili, oltre che all'inadeguatezza di approccio al fenomeno con lo strumento delle misure di prevenzione²¹, alla difficoltà di prova di taluni requisiti di fattispecie insiti nella tradizionale figura dell'art. 416 e, in particolare, dell'atto di adesione alla consorteria: si è deciso, con evidente semplificazione probatoria, di prescindere dalla finalità di specifica commissione di delitti e di facilitare l'individuazione in concreto dell'atto di adesione, anche se tale decisione ha intensificato il sempre latente e potenziale contrasto tra la tutela della collettività e rispetto dei diritti dell'individuo²².

Orbene, l'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. Il co. 3 del citato art. 416-*bis* individua il "metodo mafioso" mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizioni di omertà – da considerarsi tutti e tre come elementi necessari ed essenziali perché possa configurarsi questo reato associativo²³. Dunque, il legislatore del 1982 ha adottato un criterio definitorio che si incentra sulla puntualizzazione dei mezzi usati e dei fini perseguiti dall'associazione di mafia. Si è adottata una tecnica descrittiva caratterizzata dall'abbandono del puro e semplice riferimento alla mera struttura associativa, per spingersi all'indicazione dei fini generici e specifici della medesima²⁴. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica, ma rappresenta l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. Riassumendo, la tipicità del modello associativo delineato dall'articolo 416-*bis* risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta in concreto; modalità che si esprimono nel concetto, per l'appunto, di "metodo mafioso"²⁵.

²¹ Si veda, circa le misure cautelari, SPANGHER, SANTORIELLO, *Misure cautelari*, Torino, 2009.

²² ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *Giust. pen.*, 1985, 287; GROSSO, *Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 412; INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1973, 73; PATALANO, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971, 22.

²³ Su tutti, DALLA CHIESA, *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Milano, 2012, con la bibliografia ivi citata.

²⁴ NEPI MODONA, *Criminalità organizzata e reati associativi*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 107.

²⁵ In argomento, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008; SPAGNOLO, *L'associazione*

Alla stregua delle succitate argomentazioni, le Sezioni unite della Suprema Corte sono giunte ad affermare un primo principio di diritto secondo cui «il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti».

Individuata la capacità dell'associazione mafiosa in quanto tale di produrre ricchezze illecite e ammessa la possibilità che il delitto previsto dell'art. 416-*bis* possa rientrare nella categoria dei reati – presupposto della fattispecie di riciclaggio, si tratta infine di specificare i rapporti tra la clausola di riserva contenuta negli artt. 648-*bis* e *ter* e i reati associativi. Orbene, la Corte, con la sentenza in esame, è giunta ad affermare il seguente ulteriore principio di diritto: «non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli articoli 648-*bis* o *ter* c.p. e quello di cui all'articolo 416-*bis* c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa». I giudici sono giunti a tale conclusione sulla base della ricostruzione sia del fatto tipico nelle sue connotazioni oggettive e soggettive, sia della provenienza dei beni oggetto delle attività di riciclaggio o reimpiego.

In tal senso, l'estraneità del soggetto che ripulisce o reimpiega il denaro, i beni o le altre utilità sia all'organizzazione mafiosa che ai delitti–fine rende configurabile, nei suoi riguardi, le contestazioni di riciclaggio o reimpiego, essendo da escludere qualsiasi suo apporto alla commissione dei reati presupposto. Infatti, qualora il soggetto non fornisca alcun apporto all'associazione mafiosa, ma si occupi esclusivamente di riciclare o reimpiegare il denaro, i beni, le altre utilità prodotti proprio dalla stessa, risultano integrati i presupposti applicativi delle sole fattispecie previste, rispettivamente, dall'articolo 648-*bis* o *ter*, non sussistendo alcun contributo alla commissione del reato presupposto.

5. Per completezza appare necessario altresì evidenziare che nell'ambito di tale sentenza le Sezioni unite, dopo aver sancito che, in virtù dell'*incipit* dell'art. 648-*bis*, co. 1, c.p. non sia imputabile per riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti derivanti da attività mafiosa il membro di associazione criminale che abbia contribuito alla loro realizzazione, hanno analizzato la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-*quinqüies* d.l. 306 del 1992, convertito dalla l. 7 agosto 1992 n. 356, secondo cui «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la

di tipo mafioso, Padova, 1993; BARGI, *Il doppio binario nell'accertamento dei fatti di mafia*, Torino, 2013; TARTAGLIA POLCINI, *Mafia, narcotraffico e riciclaggio*, Milano, 2010.

titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni». Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte, la fattispecie disciplinata dall'articolo *de quo* si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, comprendenti tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene indipendentemente da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta. Lo scopo perseguito dal soggetto, caratterizzante la condotta illecita, è da individuarsi – secondo il dettato normativo – alternativamente, nell'elusione delle disposizioni in materia di prevenzione di tipo patrimoniale e nell'agevolazione della commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e *ter* c.p.

La disposizione configura un reato comune a forma libera (sono, invero, molteplici e non rigidamente classificabili le forme apparenti di circolazione della ricchezza), che limita l'autonomia privata rispetto a iniziative negoziali altrimenti lecite, quando vengano piegate al perseguimento di scopi fraudolenti o criminosi. Ci si trova, dunque, dinanzi ad un c.d. reato istantaneo “ad effetti permanenti”²⁶, peraltro categoria dal carattere puramente fenomenologico, che possiede come obiettivo di colpire l'occultamento di beni e attività mediante le forme più varie, indipendentemente dalla riconducibilità a precisi schemi civilistici²⁷.

²⁶ Cass., Sez. I, 16 giugno 2010, n. 1616, Pres. Fazioli, Rel. Chieffi, Imp. Martiradonna, con nota di VANORIO, *L'applicabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori a plurime e consecutive operazioni simulate: l'orientamento della Cassazione tra post-factum non punibile e “nuove” attribuzioni fittizie*, in questa Rivista online, 2011.

²⁷ Cass., Sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191, Pres. Santacroce, Rel. Cassano, P.G. Destro, Ric. Iavarazzo, punto 12.1 della motivazione. In senso conforme, in giurisprudenza, v. Cass., Sez. I, 26 aprile 2007, n. 30165, Pres. Santacroce, : «Pertanto, se – da un lato – l'impiego dei termini “titolarità” e “disponibilità” impongono di comprendere nell'ambito della previsione normativa non solo le situazioni del possessore e del proprietario ma anche tutte quelle nelle quali, pur non essendo le stesse inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, il termine “attribuzione” impone – dall'altro lato – di prescindere dalla realizzazione di trasferimenti in senso tecnico-giuridico, idoneo essendo qualsivoglia meccanismo che realizzi siffatta “attribuzione”, consentendo nel contempo al soggetto agente di mantenere il proprio effettivo potere sul bene “attribuito”. In dottri-

Appare altresì evidente che l'art. 12-*quinqüies* non contiene alcuna clausola di esclusione della responsabilità per l'autore di reati che hanno prodotto i proventi illeciti, consentendo pertanto la punibilità del soggetto che abbia commesso o abbia concorso a realizzare i già citati reati presupposto. La decisione in esame, oltre ad assumere carattere rilevante per quanto esplicito nei punti precedenti, appare pertanto particolarmente interessante giacché individua nel trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-*quinqüies*, un'ipotesi, previa, di "autoriciclaggio". È possibile dunque sostenere che quest'ultimo reato era già contemplato dall'ordinamento penale; con la sentenza in esame, le Sez. un. hanno affermato - *rectius*, confermato - che i fatti di autoriciclaggio e autoreimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992.

RANIERI RAZZANTE

na, v. MUCCIARELLI, *Commento all'art. 12-*quinqüies* D.L. 8/6/1992 n. 306*, in *Legisl. pen.*, 1993, 159.